

Acquisto di un'azienda svizzera

Attualmente, il diritto svizzero distingue tre categorie di ripresa di un'azienda: 1) Ripresa di un'azienda e conseguente fusione delle società. 2) Ripresa di un'azienda senza fusione. 3) Offerta pubblica agli azionisti. In questa sede esponiamo l'acquisto dell'azienda di una società per azioni senza fusione (fermo restando che gli stessi principi valgono anche per altri tipi di società).

Economicamente, l'acquisto delle azioni di una società equivale all'acquisto della sua azienda, anche se giuridicamente l'oggetto dell'acquisto rimangono le sole azioni. L'alternativa è l'acquisto degli attivi e passivi della società - beni, diritti e obblighi - in base all'articolo 181 del Codice delle Obbligazioni; quest'alternativa viene spesso utilizzata quando è ripresa solo una parte dell'azienda, quindi una parte degli attivi e passivi, lasciandone un'altra parte alla società che vende. La responsabilità del venditore è diversa per queste due alternative.

In primo luogo, il venditore ha l'obbligo di conferire al compratore la proprietà illimitata dei beni venduti. Questo obbligo è però di minor importanza, perché il compratore che, in buona fede, crede che il venditore sia il proprietario dell'oggetto della vendita, ne diventa il proprietario anche qualora il venditore non avesse il diritto di venderlo. Questo vale indipendentemente sia per l'acquisto delle azioni sia per quello di attivi e passivi di una società.

In secondo luogo, il venditore risponde della qualità dei beni venduti. Quando l'azienda (o parte di essa) è acquistata mediante ripresa di attivi e passivi ed i beni ripresi non permettono di svolgere l'attività aziendale perché sono difettosi (esempio: il macchinario ripreso non funziona), l'acquirente lo deve immediatamente comunicare al venditore. L'acquirente ha poi la scelta di chiedere una riduzione del prezzo o di ritirarsi dall'acquisto del bene difettoso o, se esso è indispensabile per il funzionamento dell'azienda, dell'intera azienda. L'acquirente che riprende dei crediti si assume sì il rischio che il debitore non possa pagare, però può chiedere una relativa riduzione del prezzo d'acquisto dell'azienda.

Quando l'azienda è acquisita mediante acquisto delle azioni, il venditore viceversa risponde solo dei difetti dei titoli (falsità, distruzione totale o parziale dei titoli, ecc.), ma non dei beni dell'azienda trasferita, né della loro qualità. Per risolvere questo problema, è indispensabile che l'acquirente chieda al venditore di elencare nel contratto di compravendita in modo dettagliato tutti i beni dell'azienda acquistata (allegando al contratto il bilancio sul quale ci si basa) e di garantirne certe qualità ed il funzionamento. Altrimenti (in particolare, dove un contratto semplice elenca solo le azioni vendute ed il loro prezzo, senza entrare in dettaglio sull'azienda stessa), l'acquirente rischia di non potersi rivalere sul venditore.

Dove i difetti dei beni ripresi sono di una gravità tale da non permettere il normale svolgimento dell'attività aziendale, vi è un ultimo rimedio: l'acquirente delle azioni o degli attivi e passivi può rivendicare che non avrebbe mai acquistato l'azienda se avesse avuto conoscenza dei difetti. Come ultima ratio può quindi chiedere al giudice l'annullamento del contratto di compravendita.

È da notare che dove l'azienda (o parte di essa) è acquistata mediante ripresa di attivi e passivi, la società che vende risponde per due anni, solidalmente assieme alla società acquirente, dei debiti trasferiti a quest'ultima. Al contrario, chi vende le azioni della sua società non ha questo obbligo.

Particolari disposizioni sono da osservare se l'acquirente dell'azienda svizzera è una società straniera, un cittadino straniero senza permesso di residenza svizzero o una società svizzera controllata da stranieri (per parlare di controllo straniero di una società svizzera, è sufficiente che gli stranieri detengano più di un terzo del capitale sociale o dei voti nell'assemblea generale, o siano i maggiori creditori della società svizzera). Se l'azienda da acquistare ha come scopo l'acquisto, l'amministrazione e la vendita di beni immobili e/o detiene immobili ad uso privato e non commerciale, l'acquisto delle relative azioni necessita di un permesso. Lo stesso permesso è necessario anche dove l'acquisto dell'azienda avviene mediante ripresa dei suoi attivi e passivi e tra questi vi siano degli immobili ad uso privato.

Il parlamento elvetico sta dibattendo sulla proposta nuova Legge federale sulle fusioni, divisioni d'azienda, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio. Questa legge darà all'acquisto d'azienda mediante ripresa di attivi e passivi, che attualmente si basa sull'articolo 181 Codice delle Obbligazioni, delle regole più precise e chiare, che salvaguarderanno gli interessi del venditore e del compratore senza intaccare quelli dei creditori. La nuova legge non dovrebbe entrare in vigore prima del 2003.